

COMUNE DI SALVITELLE - (Provincia di Salerno) - Tel. 0975-394004 - Fax 0975- 394233 - **Accordo di programma per la infrastrutturazione del P.I.P. alla località "Ponte" del Comune di Salvitelle (Salerno) disciplina e regolamento dei rapporti tra i Comuni compartecipanti.**

TRA

Le Amministrazioni Comunali di: Salvitelle (Salerno); Auletta (Salerno); Ricigliano (Salerno); Romagnano al Monte (Salerno)

PER

- a) la progettazione di livello definitivo ed esecutivo dell'Area PIP alla località Ponte del Comune di Salvitelle (Salerno);
- b) la richiesta di finanziamento degli interventi ai corrispondenti organi regionali;
- c) la esecuzione degli interventi relativi mediante appalto, intervenuto corrispondente finanziamento dell'iniziativa;
- d) la regolamentazione d'uso dell'area infrastrutturata ed urbanizzata;
- e) le modalità di assegnazione dei lotti di insediamento.

PREMESSA

1) il Comune di Salvitelle (Salerno) è dotato di Piano Particolareggiato Attuativo del PIP alla località "Ponte", redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, lettera b), legge 14.5.1981, n. 219 - ora art. 34, 3° comma lettera b) del vigente D.Lgs. 30.3.1990, n. 76;

2) il predetto Piano Particolareggiato Attuativo è stato approvato senza rilievi e/o prescrizioni con Decreto dell'Assessore Regionale all'Urbanistica n. 581 del 29.1.1992;

3) la intervenuta Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Salvitelle, è stata approvata con condizioni con Decreto P.G.R.C. n. 2624 del 21.12.2001, condizioni tutte recepite nella deliberazione del Commissario ad Acta n. 18, del 21.10.2003;

4) la predetta Variante, pienamente vigente, conferma la previsione urbanistica della predetta Area P.I.P. ed il conseguente vincolo di destinazione;

5) la Regione Campania, proseguendo il proprio programma di supporto allo sviluppo anche delle piccole e medie imprese, ha adottato ulteriore delibera per il finanziamento di iniziative atte alla acquisizione e realizzazione di infrastrutture dei piani di insediamento produttivi e nelle aree industriali, riferita alla annualità 2003 (D.G.R. n. 3854 del 30.12.2003 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 7, del 16.2.2004);

6) nella richiamata D.G.R. 3854/2003 è indicata la possibilità di finanziamento di progetti esecutivi relativi ad aree per insediamenti produttivi a valenza intercomunale e di interesse provinciale, presentati da almeno 3 comuni;

7) il P.I.P. in parola, come prevede la anzidetta delibera, non è mai stato destinatario di finanziamenti per la infrastrutturazione ed urbanizzazione;

8) il Decreto Dirigenziale n. 222, del 25.2.2004, pubblicato con allegato sul B.U.R.C. n. 9 del 1.3.2004, ha approvato le note esplicative della D.G.R. n. 3854/2003, relative:

- ai progetti finanziabili; - al concetto di intercomunalità; - alle modalità di costituzione della intercomunalità; - ai criteri di priorità;

INIZIATIVA

Il Comune di Salvitelle (Salerno), quale Ente procedente, ha assunto l'iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed ha indetto presso la Sede Comunale in data 26 marzo 2004 la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Auletta, Ricigliano e Romagnano al Monte, per la valutazione generale della possibilità di associazione secondo le modalità dell'accordo di programma ex art. 34, T.U. 267/2000.

Nella predetta Conferenza dei Sindaci è stata preventivamente valutata la sussistenza delle condizioni di accesso alla richiesta di finanziamento, secondo la D.G.R. n. 3854/2003 e relative note esplicative approvate con D.D. n. 222 del 25.2.2004, dando atto e convenendo che:

a) l'area individuata nel P.I.P. "Ponte" del Comune di Salvitelle, pur ricadendo nel solo territorio di detto comune, risulta accessibile e fruibile agevolmente dagli altri compartecipanti in relazione alla modesta distanza dagli abitati dei comuni di Auletta, Ricigliano e Romagnano al Monte;

b) l'area medesima gode della favorevole contingenza di ubicazione rappresentata:

- dalla contiguità allo scalo ferroviario di Romagnano al Monte;

- dalla contiguità alla ex S.S. 407 (delimitante a sud l'intero insediamento), attraverso la quale si raggiunge la ex Strada Statale 19 ter e lo svincolo autostradale di Buccino con esiguo tempo di percorrenza;

c) è oggettivamente praticabile la possibilità di assegnazione di quote di area agli altri comuni compartecipanti, non inferiore al 20% di quella infrastrutturata ed urbanizzata, perché gli stessi propongano in tale quota autonome proposte di insediamento di attività produttive.

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante dell'accordo e vale patto.

Il presente Accordo di Programma regola e disciplina il rapporto tra i comuni compartecipanti.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEI RAPPORTI

L'Accordo di Programma è finalizzato alle attività indicate nel seguito:

a) la progettazione di livello definitivo ed esecutivo dell'Area PIP alla località "Ponte" del Comune di Salvitelle (Salerno);

b) la richiesta di finanziamento degli interventi ai corrispondenti organi regionali;

c) la esecuzione degli interventi relativi mediante appalto, una volta intervenuto il corrispondente finanziamento dell'iniziativa;

d) la regolamentazione d'uso dell'area infrastrutturata ed urbanizzata;

e) le modalità di assegnazione dei lotti di insediamento.

In relazione alle espresse previsioni del Decreto Dirigenziale n. 222, del 25.2.2004, già richiamato, i compartecipanti stabiliscono e convengono quanto appresso:

A. Indicazione del soggetto capofila delegato alla presentazione degli atti

Viene indicato quale soggetto Capofila il Sindaco del Comune di Salvitelle (Salerno), il quale è espressamente delegato - nella qualità - alla presentazione delle istanze ed atti necessari. L'Amministrazione Capofila, come rappresentata, provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti connessi alla elaborazione degli atti tecnici da porre a supporto della istanza di finanziamento.

B. Criteri di riparto dell'Area P.I.P. tra le amministrazioni interessate

Le aree urbanizzate e, più espressamente i lotti insediabili, verranno ripartiti in ragione:

- del 40%, conferenti all'Amministrazione Capofila (Comune di Salvitelle);

- del 20% conferente al Comune di Auletta;

- del 20% conferente al Comune di Ricigliano;

- del 20% conferente al Comune di Romagnano al Monte.

La materiale individuazione dei lotti di assegnazione è espressamente demandata alla Conferenza dei Sindaci, la quale valuterà con piena autonomia procedimentale ed avvalendosi, all'occorrenza, degli organi tecnici delle amministrazioni compartecipanti, le istanze di localizzazione presentate a ciascuna amministrazione, ne determinerà la idoneità sotto il profilo economico e finanziario, occupazionale e di coerenza con le finalità ed obiettivi fissati dalla normativa regionale di riferimento e provvederà alla assegnazione preliminare di lotto di insediamento.

La cessione definitiva del lotto di insediamento avverrà prima del rilascio delle autorizzazioni edilizie, con modalità di determinazione del prezzo della cessione conforme agli indirizzi ed indicazioni regionali.

C. Criteri di riparto della spesa del mutuo

Il riparto della spesa del mutuo avverrà secondo le quote di partecipazione stabilite alla lettera B) precedente.

I convenuti, tuttavia, precisano che, avvalendosi delle indicazioni contenute nella pure richiamata D.G.R. n. 6130, del 15.11.2001 e segnatamente dell'art. 6 del Regolamento emanato con la stessa, il contributo regionale per il concorso nelle rate di ammortamento venga richiesto e concesso sotto forma di contributo poliennale in conto capitale, con conseguente redazione di stralcio funzionale del progetto del PIP.

D. Modalità di esecuzione delle procedure di acquisizione ed esecuzione delle opere pubbliche

Le aree destinate al P.I.P. verranno acquisite con il ricorso a procedura espropriativa.

Le opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione relative verranno eseguite mediante affidamento in appalto secondo i dettami della normativa di riferimento, vigente o sopravveniente.

E. Norme per la assegnazione dei suoli e per la gestione delle aree urbanizzate

Restano delegate ai singoli Enti compartecipanti le attività di recepimento delle istanze di localizzazione. In tal senso i convenuti rimangono impegnati alla divulgazione dell'iniziativa assunta, nonché al predetto recepimento delle istanze.

Le domande di localizzazione verranno quindi sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, secondo le previsioni della lettera C) precedente.

Incombe invece sulla struttura tecnica del comune capofila tutta l'attività concernente il procedimento di approvazione dei progetti edilizi di localizzazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni.

In tale ultima attività la struttura tecnica comunale del comune capofila verrà coadiuvata da rappresentante tecnico dell'amministrazione da cui proviene l'istanza di localizzazione.

La gestione delle aree urbanizzate ricadrà, sino all'insediamento delle aziende produttive, sui comuni associati nell'iniziativa, secondo le rispettive quote di partecipazione.

In seconda fase, la cura e manutenzione delle opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione ricadrà sulle aziende insediate, le quali dovranno costituirsi in apposita associazione.

Alla costituenda associazione delle aziende insediate incomberanno, secondo elencazione non esaustiva:

- gli oneri di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione;
- gli oneri di gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento dei liquidami;
- gli oneri di gestione e manutenzione delle reti dei sottoservizi.

ART. 3

IMPEGNO DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso.

ART. 4

RESPONSABILITA'

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano vengono individuati due livelli di responsabilità:

a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di Salvitelle (Salerno) - Capofila;

b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa del Comune, incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

ART. 5

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni Compartecipanti ed è rappresentata dal Sindaco del Comune di Salvitelle, che assume il compito di coordinare i lavori.

Alla Conferenza dei sindaci competono tutte le attività elencate negli articoli precedenti.

Alla Conferenza dei Sindaci compete inoltre:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione;
- l'eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, fermi restando gli obiettivi come definiti nell'accordo di programma;
- la stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all'accordo di programma;
- la programmazione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono demandate a piena autonomia procedimentale, e troveranno successiva regolamentazione in corso di attività.

ART. 6

CONSULENZE ESTERNE

La struttura organizzativa chiamata ad attuare il Piano può avvalersi di consulenti esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti del Comune Capofila, conformi alla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione.

ART. 7

VIGILANZA SULL'ACCORDO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata alla Conferenza dei Sindaci convenuti e sottoscrittori del presente Accordo di Programma.

ART. 8

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 9

PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante del Comune di Salvitelle (Salerno), Capofila dell'Accordo, trasmetterà alla Regione Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C. apposito avviso dell'accordo di programma e dell'avvio di procedimento.

ART. 10

DURATA

La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo - gestionali.

ART. 11

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL D.Lgs. 267/2000).

Salvitelle, li 26 marzo 2004

Firma dei convenuti Sindaci:

- Il Sindaco del Comune di Salvitelle (SA) - *Geremia Stanco*
- Il Vice Sindaco del Comune di Auletta (SA) - *Carmine Coccozza*
- Il Sindaco del Comune di Ricigliano (SA) - *Carmine Taglia*
- Il Sindaco del Comune di Romagnano al Monte (SA) - *Caso Giuseppe*